notare, riportarsi dallo stesso Zamberti in data 1365, 14 Aprile: Testamentum factum more Imperii post testamentum factum more Veneto non tenuit; Casus Nicolai Ardizoni, pag. 148. Ma a pag. 180, n. 1384, si trova contraria sentenza, facto tertio concilio. Può vedersi lo Statuto lib. 4, c. 1. Ma ritorniamo alle Decime.

609) Serisse M. Pietro Polani, che Sua Sig. voleva accordar la materia delle Decime in Duc. 6000 all'anno. Gli fu risposto, che con grave peso loro i Veneziani, e per mera loro liberalità darebbero Duc. 4500, che era gran quantità, e che volendo far il debito era mestieri trovare Duc. 90000. (Ciò mostra, che allora il pro computavasi 5 per 100.) Fu ordinato all'Ambasciatore, che quando il Cardinale non volesse a tal somma acconsentire, dovesse ritornarsene. Fermo il Cardinale nella sua sentenza di Duc. 6000, fu statuito di più non dargli risposta, e il Polani ripatriò.

610) Si decretò eziandio, che la porzion decimale del Vescovo fosse posta in Procuratia, e che de cetero la porzione la quale riscotevasi secondo l'ordine dato spettante al Vescovo, fosse consegnata alli Procuratori: che i Vescovi di Venezia potessero riscuoter le decime come solevano, escetto robe di casa e imprestidi. Fu ancora preso, che i Procuratori de Citra dovessero veder le ragioni delle Decime riscosse dopo nate queste controversie, metter in deposito la porzion Vescovi-

le, e di mese in mese rivedere i Conti.

611) Fu scritto novellamente agli Oratori in Corte, che instassero appresso il Pontefice per la